



### Piero Magri

Dipartimento penale Studio Legale Associato BSA, componente della Rete Giuridica AIAS, Socio AIAS



## Infortunio in cantiere: le aporie nella individuazione delle responsabilità

Un processo per un grave infortunio in un cantiere per la costruzione di un magazzino della Grande Distribuzione a Firenze offre l'occasione per capire come sia complicato individuare al meglio i responsabili e come sia facile prendere delle scorciatoie che portano ad attribuire la colpa ai datori di lavoro e non ai veri responsabili dei fatti che possono essere a volte solo i preposti di cantiere o i lavoratori.

Specie in un cantiere ampio con diverse aziende coinvolte e molti operai, le figure apicali hanno un compito fondamentale che è quello di organizzare la sicurezza e preoccuparsi della presenza degli incarichi, della redazione dei documenti (esempio POS e PSC) e della predisposizione delle misure di sicurezza; sul campo ci sono comunque il più delle volte i preposti che hanno il fondamentale compito di controllare e segnalare eventuali anomalie.

Ebbene, la sentenza in esame, pronunciata dalla quarta sezione della Corte di Cassazione il 30 maggio 2014 (depositata il 3 luglio 2024, n. 25906-24), che conferma le precedenti sentenze di condanna di primo (Tribunale di Firenze 21.3.2022) e secondo grado (Corte di Appello di Firenze 26.10.2023), riguarda un procedimento penale che ha come oggetto un infortunio nell'ambito di lavori di ristrutturazione che vedevano coinvolte più imprese. Il committente aveva affidato in appalto i lavori a un General Contractor che aveva subappaltato alcune forniture ad altre ditte.

Tra queste quella dell'infortunato che è stato investito da un muletto guidato da un lavoratore del General Contractor il quale, senza avvertire il suo preposto di cantiere e il coordinatore né tantomeno nessun rappresentante della ditta subappaltatrice, ha iniziato a eseguire un lavoro di sistemazione di un cumulo di inerti, andando in retromarcia ed entrando così nell'area designata per la ditta subappaltatrice che stava lavorando con alcuni suoi dipendenti.

Va precisato che il PSC prevedeva che le aree di lavoro delle diverse imprese dovessero essere segregate in modo da evitare interferenze tra le lavorazioni,



ma che in fase di allestimento questa separazione potesse avvenire anche con un nastro bianco e rosso, circostanza che si era verificata nel caso di specie. Salvo che, appena dopo l'infortunio, il General Contractor a cui spettava il compito delle segregazioni, aveva deciso di predisporre una barriera rigida. In tal modo gli organi di vigilanza hanno avuto buon gioco a evidenziare la precedente mancanza di tale misura di sicurezza, anche se effettivamente il subappaltatore stava ancora portando dentro nel capannone le assi metalliche per eseguire in seguito i lavori in un'altra zona assegnata; poteva essere sufficiente il nastro bianco e rosso che è stato però travolto dal muletto. Effettivamente la sentenza in commento ha evidenziato che la presenza di una barriera rigida tra le aree avrebbe evitato l'infortunio. Peccato che quella barriera avrebbe reso molto più pericoloso il lavoro di allestimento e inserimento delle lunghe assi metalliche da parte della ditta fornitrice, lavoro che era terminato quando è stata predisposta la barriera rigida.

## Individuazione delle responsabilità

**O**ra, sarebbe troppo lungo affrontare il tema del concetto di segregazione che è stato affrontato nel processo: ciò che si vuole mettere in evidenza in questo contributo è l'aspetto della individuazione delle responsabilità.

■ **In primo luogo**, è stato imputato e poi condannato il coordinatore, secondo un principio di responsabilità molto severo. Lo stesso non ha verificato che vi fosse la segregazione con la barriera rigida metallica che è stata messa solo dopo l'infortunio. Si noti che lo stesso era spesso in cantiere, faceva continue riunioni di coordinamento e la mattina dell'infortunio aveva verificato che ci fosse il nastro e coordinato l'intervento di un'altra ditta di fornitori, interrompendo per un'ora circa i lavori della ditta dell'infortunato. Si era poi allontanato poco prima dell'infortunio, certo che ogni ditta avrebbe svolto la sua attività come da programma concordato con i preposti di cantiere.

■ **In secondo luogo**, è stato imputato e poi condannato il datore di lavoro dell'infortunato, colpevole di aver fatto lavorare il proprio dipendente senza aver assicurato la segregazione dell'area di cantiere destinata alle lavorazioni della sua società. Non spettava però alla ditta subappaltatrice predisporre le segregazioni. Inoltre le varie ditte, insieme al coordinatore, avevano comunque stabilito che il nastro sarebbe stato sufficiente per quella fase di allestimento.

Non solo, il datore di lavoro non era presente in cantiere e quella fase era stata gestita dal preposto di cantiere per conto del subappaltatore che non è stato neppure indagato.

■ **In terzo luogo**, è stato imputato il datore di lavoro del General Contractor a cui spettava la predisposizione della segregazione delle aree.

Non è stata però svolta alcuna indagine sulle deleghe interne e, verso la fine del dibattimento, la difesa ha depositato l'atto di delega che ha giustamente scagionato il delegante imputato, mentre il delegato non è stato più indagato in quanto in primo grado il giudice non ha disposto alcun rinvio degli atti in Procura per procedere contro il delegato.

Né ovviamente è stato indagato il direttore di cantiere, preposto del General Contractor.

Non solo, ma neppure il lavoratore del General Contractor che ha preso la decisione di utilizzare un muletto (c.d. merlo) senza avvertire nessuno e ha investito l'infortunato è stato indagato, né prima né dopo il primo grado.

L'imprudenza del lavoratore non ha scusanti, ma non può esserci una impunità per un lavoratore che investe un altro in un cantiere!

Ed infine, non è stato indagato nessun rappresentante del committente.

■ **In sostanza**, purtroppo si verifica spesso una superficialità nelle indagini e una incapacità degli organi inquirenti, e in questo caso anche della giurisprudenza, di comprendere che la cultura della sicurezza passa sicuramente dai vertici, ma occorre anche educare i lavoratori e i preposti a svolgere con la massima attenzione il loro lavoro e a essere consapevoli delle conseguenze delle proprie disattenzioni.